

DETERMINA N. 3/20/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DI
QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ S.E.T.A. S.P.A. DA
PARTE DELLA SOCIETÀ ATHESIA S.P.A.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 25/20/CONS del 27 gennaio 2020, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2018*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA la comunicazione del 7 agosto 2020 (prot. AGCOM n. 0339388), della società Athesia S.p.A., ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione, da parte della stessa, di quote del capitale sociale della controllata (al 71%) Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. (d’ora in avanti, anche “*S.E.T.A. S.p.A.*”), attraverso l’acquisizione, in data 25 maggio 2020, delle quote detenute dalle persone fisiche Cristina Gentilini, Giovanna Meneguzzer e Alessandro Gentilini, ciascuna pari allo 0,67% del capitale sociale della società oggetto di acquisizione; per effetto dell’operazione, la società Athesia S.p.A. è venuta a detenere il 73% del capitale sociale della società *S.E.T.A. S.p.A.*; successivamente, in data 05 agosto 2020, la società *S.E.T.A. S.p.A.* è stata fusa mediante incorporazione nella società *S.I.E. S.p.A.*, controllata al 100% dalla società Init Holding S.r.l., a sua volta controllata al 100% dalla società Athesia Druck S.r.l., a sua volta controllata al 100% dalla società acquirente Athesia S.p.A.;

RILEVATO che la società oggetto di acquisizione di quote, *S.E.T.A. S.p.A.*, opera nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, nell’editoria quotidiana e la società acquirente, Athesia S.p.A., è parte del gruppo Athesia presente nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano svolgendo attraverso una completa e diversificata attività nel settore dei media (inclusa la componente pubblicitaria). In particolare, il gruppo opera attraverso varie società controllate e collegate nell’edizione, distribuzione e produzione di quotidiani e periodici oltre che nei servizi di media e nella raccolta pubblicitaria;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società acquirente, Athesia S.p.A., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni con sede legale in via dei Portici 41, 39100, Bolzano (BZ) (c.f. 00100770213);

- non iscritta al ROC;

- il cui capitale sociale è detenuto al 50,25% da E&E Holding & Consulting S.r.l. (c.f. 02921370215), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto, in ultima istanza, al 57,16%, da Ebner Michael (c.f. *omissis*);

- controllante, direttamente, al 100%, le società Athesia Buch GmbH (c.f. 00853860211), Athesia Druck S.r.l. (c.f. 00853870210, iscritta al ROC con il n. 6525), e At-Touristik S.r.l. (c.f. 02968390217); controllante, al 71%, la società oggetto di cessione di quote, S.E.T.A. S.p.A. (c.f. 00274700228); controllante, indirettamente, per il tramite di società direttamente controllate, la società S.I.E. S.p.A. (c.f. 07529070158, iscritta al ROC con il n. 7314); la società Media Alpi Pubblicità S.r.l. (c.f. 01847120225, iscritta al ROC con il n. 11308); la società Radio Dolomiti S.r.l. (c.f. 01418590228, iscritta al ROC con il n. 8176) e la società Bezirksmedien S.r.l. (c.f. 01508060215, iscritta al ROC con il n. 3226);

- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione con rappresentanza legale: Ebner Michael (c.f. *omissis*); Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale: Mayr Christine (c.f. *omissis*); Ebner Toni (c.f. *omissis*); Pichler Anton (c.f. *omissis*); Rieper Johann (c.f. *omissis*);

3. la società oggetto di acquisizione, S.E.T.A. S.p.A., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni con sede legale in via Alessandro Volta 10, 39100, Bolzano (c.f. 00274700228);

- iscritta al ROC con il n. 9825 dal 20 maggio 2004, in qualità di editore di quotidiani;

- controllata dalla società Athesia S.p.A., che ne detiene, alla data dell'operazione notificata, il 71% delle quote del capitale sociale; il 16% del capitale è detenuto dall'Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., in sigla "Isa S.p.A." (c.f. 00110670221); l'11% dalla società Generalbau S.p.A. (c.f. 09146610150); le restanti quote sono

detenute dalle persone fisiche Gentilini Cristina (c.f. *omissis*), Gentilini Alessandro (c.f. *omissis*) e Menaguzzer Giovanna (c.f. *omissis*) con lo 0,67% ciascuno;

- non controllante alcuna società;
- dalla documentazione depositata al ROC, editore di n. 2 testate quotidiane: “*Alto Adige*”; “*Trentino*”, e delle rispettive testate online, e del settimanale “*Bazar Trentino*” e “*Bazar Alto Adige*”;
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio Amministrazione e rappresentante legale: Vescovi Ilaria (c.f. *omissis*); Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale: Tosolini Pietro (c.f. *omissis*) e Donatini Orfeo (c.f. *omissis*); Consigliere delegato e rappresentante legale: Ebner Michael (c.f. *omissis*); Consigliere: Giammarco Enrico (c.f. *omissis*); Pizzini Patrizia (c.f. *omissis*); Postal Giorgio (c.f. *omissis*);
- come risulta dagli atti notificati, l’operazione è stata attuata mediante l’acquisizione, da parte della società Athesia S.p.A., delle quote del capitale sociale della società *S.E.T.A. S.p.A.* detenute dalle persone fisiche Gentilini Cristina (c.f. *omissis*), Gentilini Alessandro (c.f. *omissis*) e Menaguzzer Giovanna (c.f. *omissis*), pari, ciascuna, allo 0,67% del capitale sociale della società oggetto di acquisizione. L’atto di cessione è stato sottoscritto in data 25 maggio 2020; per effetto dell’operazione la società Athesia S.p.A. detiene il 73% del capitale sociale della società *S.E.T.A. S.p.A.*; successivamente, in data 05 agosto 2020, la società *S.E.T.A. S.p.A.* è stata fusa mediante incorporazione nella società *S.I.E. S.p.A.*, (c.f. 07529070158), controllata al 100% dalla società Init Holding S.r.l. (c.f. 08453100151), a sua volta controllata al 100% dalla società Athesia Druck S.r.l. (c.f. 00853870210), a sua volta controllata al 100% dalla società acquirente Athesia S.p.A.;

4. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che l’operazione in esame, non comportando l’acquisizione di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, non determina da parte del gruppo Athesia, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

5. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che, per quanto concerne l’anno 2018, le società riconducibili al gruppo Athesia hanno conseguito ricavi pari allo *omissis* % del

totale complessivo del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 25/20/CONS del 27 gennaio 2020 (€ 18.374 milioni di euro), e, pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a determinare da parte del gruppo Athesia, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

6. con riferimento ai limiti di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo unico* l'operazione in questione non rileva;

7. con riguardo al divieto, di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non ha effetti sul controllo di imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

8. restano impregiudicate le verifiche e le attività di vigilanza che l'Autorità effettua al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di limiti anticoncentrativi nel settore dell'editoria;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 30 settembre 2020

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano